

del patriarca, non riconoscendone nè la forma nè il contenuto di una sentenza definitiva, da cui possano scaturire diritti all'attore. Poichè, sostengono, la questione doveva prima esser discussa, alla presenza delle parti, davanti al giudice avente *iurisdictionem cognoscendi*.

Si scorge anche qui l'influenza delle norme romane e delle teorie dei legisti, come lo si rileva ancor meglio dalla definizione data del *iudicium*; il quale, secondo i rei, *opportet esse trium personarum, scilicet iudicis, actoris et rei, ex quo iudicio postea oritur sententia*.

Ora, non altrimenti Bulgaro, il più celebre de' quattro dottori di Bologna, avea definito il *iudicium*, qualificandolo un *actus ad minus trium personarum, scilicet actoris intendentis, rei intentionem evitantis, iudicis in medio cognoscentis*¹⁾; e la definizione, a' tempi del nostro processo, dovea essere assai divulgata, perchè la si può leggere, con lievi mutamenti di parole, in molti altri compendii, assai conosciuti e destinati alla pratica. Certo, essa era divenuta una *doctrina communis*²⁾.

Nella seconda parte dell'*exceptio*, i rei sostengono di possedere pacificamente, senza interruzione e con giusto titolo i terreni litigiosi, perchè il loro avo, Dom. Orthelippus, li possedette per tutta la vita, e li lasciò per testamento a Candaleone, loro padre, il quale, alla sua volta, ne istituì eredi essi, i convenuti, che li possiedono indisturbati tuttora. *Unde — dicono — longissima praescriptione possunt et debent merito se tueri .. nam per talem praescriptionem omnis tollitur actio, etiam jus Romanae ecclesiae tolleretur*.

Ora, siamo ancora nel campo del diritto romano quanto alla prescrizione e ai suoi requisiti; come pure è romano il principio che si possa respinger l'attore, che intenta azione reale per rivendicare un fondo, con l'eccezione, o prescrizione *longissimi temporis*, purchè il possesso sia giusto, cioè senza violenza di precarietà o clandestinità nell'atto di apprensione. E il computare che fanno i rei nel loro possesso anche quello de' proprii autori non è altro che l'*accessio possessionis* delle

¹⁾ Ediz. Wunderlich, in *Anecdota ecc.* Gotting, 1841, p. 13-26.

²⁾ Cfr., ad es., *Parvus ordinarius*, ed. Wahrmund, Mainz, 1900, p. 14; *Summa decretalium* di BERN. PAPIENSIS, ed. Laspeyeres, II, 1, p. 32,